

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CARBONI, RUFFINO e SALERNO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 1977

Istituzione del ruolo dei concessionari di vendita della produzione automobilistica

ONOREVOLI SENATORI. — Un'importante massa di imprenditori ed operatori economici, sono tuttora privi di riconoscimento giuridico per la categoria di appartenenza, pur interessando oltre 2.500 aziende con più di 150.000 posti di lavoro diretti. Sono i concessionari della produzione automobilistica.

La loro polivalente attività, che presenta aspetti di utilità pubblica, per essere maggiormente produttiva e per permettere ulteriori investimenti, deve — in una economia settoriale — trovare il suo logico riconoscimento, in analogia a quanto già fatto per altre categorie ed in coerenza alla legge istitutiva del registro dei commercianti.

Il disegno di legge che presentiamo, trova una obiettiva necessità nella particolarità dell'attività svolta dai concessionari della produzione automobilistica caratterizzata da una serie di elementi che la distinguono da quella di altre categorie che svolgono com-

piti di distribuzione della produzione e di collegamento fra produttori ed acquirenti.

Tali elementi consistono nel fatto che: a) la vendita al pubblico avviene al prezzo fissato dal concedente, prezzo che non può essere modificato; b) il concessionario è obbligato a fornire l'assistenza tecnica a mezzo di impianti esclusivamente adibiti a tale scopo; c) il concessionario è, inoltre, chiamato a svolgere tutte le pratiche inerenti alla messa in circolazione dei veicoli, senza le quali gli stessi non potrebbero essere materialmente impiegati.

In definitiva i concessionari sono obbligati ad avere una intera organizzazione aziendale, con punti di vendita, officine, personale tecnico specializzato e personale amministrativo qualificato.

Per di più le attività che i concessionari svolgono possono essere definite anche di pubblico interesse perchè garantiscono la funzionalità e la regolarità dei veicoli ven-

duti, concorrendo in maniera concreta ad una maggiore sicurezza del traffico.

Tali prestazioni investono in modo preminente anche l'assistenza ai veicoli in transito, garantendo un valido supporto allo sviluppo delle attività turistiche.

Appare chiaro, da quanto ora detto, come queste particolari attività distinguano nettamente il concessionario di vendita della produzione automobilistica da qualsiasi altro operatore nell'ambito della circolazione dei beni.

La necessità di rispondere pienamente a questa premessa fa sì che la categoria debba essere mantenuta ad un particolare livello qualificato, assicurando alla pubblica fede che i suoi componenti siano all'altezza dei compiti che le loro specifiche prestazioni impongono.

Tale scopo può essere conseguito solo attraverso l'istituzione di un ruolo particolare istituito presso ogni Camera di commercio, ruolo tenuto e controllato da un'apposita Commissione che verifichi negli iscritti la esistenza e la permanenza di determinati requisiti, idonei a garantire la possibilità di conseguire gli scopi tipici di questa attività.

La Commissione che è destinata a tenere questo ruolo dovrà essere, necessariamente, composta da un componente della Camera di commercio, da un funzionario dell'Ispettorato provinciale per la motorizzazione civile e da tre esponenti delle categorie interessate e dovrà essere, conseguentemente, nominata dalla Giunta regionale, la quale, nel momento della nomina, potrà controllare l'esistenza, nei componenti della Commissione stessa, di quei requisiti di idoneità

che consentono loro di far parte della Commissione.

In tal modo potrà essere assicurato, attraverso la determinazione dei requisiti minimi necessari per essere iscritti al ruolo, che i componenti della categoria siano in grado di corrispondere alle ragionevoli aspettative che la pubblica fede attende da loro.

In questo ruolo speciale potranno essere iscritte le persone che hanno cittadinanza italiana, o quella di uno Stato membro della CEE; che non siano state colpite da provvedimenti inabilitanti, civili o penali.

A ciò si deve l'indispensabile requisito dell'essere intestatario di un contratto di concessione.

Il meccanismo è articolato così come quello di altre categorie, e, in particolar modo, della categoria degli agenti di commercio: è prevista una valutazione delle richieste in prima istanza innanzi alla Commissione provinciale, ed in seconda istanza innanzi ad una Commissione centrale, con possibilità di ricorso avverso i provvedimenti amministrativi di iscrizione o di cancellazione, tale da assicurare la maggiore imparzialità fatta a tutela della fede pubblica.

L'elevato numero di imprenditori concessionari e dei loro dipendenti, le considerazioni circa il pubblico interesse ed il turismo, la pubblica utilità, la sicurezza del traffico, la semplicità dello strumento previsto, l'opportunità di una disciplina per una categoria che ne faciliti maggiori investimenti, hanno indotto alla presentazione del disegno di legge che segue, certi di trovare generale consenso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Presso ciascuna Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato è istituito il ruolo dei concessionari di vendita della produzione automobilistica.

Al ruolo di cui al precedente comma sono iscritti coloro che svolgono od intendono svolgere l'attività di concessionari della produzione automobilistica.

Agli effetti della presente legge per concessionario di vendita si intende chiunque venga stabilmente incaricato da una impresa produttrice di vendere i prodotti dell'impresa stessa con l'obbligo di praticare i prezzi da questa fissati, di fornire l'assistenza ai clienti, di svolgere le pratiche necessarie per l'effettiva utilizzazione dei veicoli venduti.

Art. 2.

Presso ciascuna Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato è istituita una Commissione che provvede alle iscrizioni nel ruolo, ed alla tenuta del medesimo.

La Commissione è nominata con decreto della Giunta regionale; dura in carica quattro anni: i componenti possono essere confermati nell'incarico per una sola volta.

La Commissione è composta:

a) dal Presidente della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o da un suo delegato che la presiede;

b) da un funzionario dell'Ispettorato provinciale per la motorizzazione civile ed i trasporti in concessione;

c) da un funzionario del genio civile;

d) da tre membri effettivi e da tre supplenti eletti dalle organizzazioni di categoria

dei concessionari, maggiormente rappresentative;

- e) da un rappresentante dell'ACI;
- f) da un rappresentante del Consiglio regionale.

Alla segreteria della Commissione è addetto un funzionario in servizio presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

Art. 3.

Può essere iscritto nel ruolo solo chi sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana, o di uno Stato membro della Comunità economica europea;
- b) se cittadino italiano, abbia il godimento dei diritti civili e politici;
- c) non sia: interdetto od inabilitato o condannato con sentenza definitiva cui sia conseguita l'interdizione all'esercizio di attività commerciale, condannato con sentenza definitiva per delitti contro la pubblica Amministrazione, l'Amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, circonvenzione di incapace, e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- d) sia titolare di un contratto di concessione;
- e) sia intestatario di una autorizzazione amministrativa all'apertura di un esercizio di vendita;
- f) eserciti di fatto l'attività imprenditoriale e osservi l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro.

L'iscrizione nel ruolo è incompatibile con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, associazioni ed enti, pubblici e privati.

Art. 4.

Qualora l'attività di concessionario sia esercitata da una società, i requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, devono essere posseduti dal legale o dai legali rappresentanti della società stessa.

Le società sono tenute a comunicare alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato competente le variazioni dei loro legali rappresentanti per l'aggiornamento del ruolo.

Art. 5.

Il ruolo è soggetto a revisione di ufficio ogni cinque anni.

Art. 6.

Per ottenere l'iscrizione nel ruolo gli interessati devono presentare domanda alla Commissione di cui al precedente articolo 2 istituita presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato della provincia in cui intendono svolgere la loro attività.

In caso di attività svolta in più province dallo stesso soggetto, questi dovrà presentare domanda alla Commissione presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato della provincia in cui ha la sede legale, e comunicazione alla Commissione presso le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato delle altre province in cui esercita la propria attività.

Art. 7.

La Commissione provinciale entro trenta giorni dalla presentazione della domanda delibera l'iscrizione o il diniego di iscrizione.

Tale deliberazione, motivata, deve essere notificata all'interessato entro 15 giorni dalla sua adozione. Nel termine di 30 giorni

dalla notifica l'interessato può ricorrere alla Commissione centrale.

Trascorso tale termine senza che sia stato presentato ricorso, il provvedimento di iscrizione o di diniego diviene definitivo.

Art. 8.

In caso di trasferimento in altra provincia da parte dell'iscritto questi dovrà chiedere, entro 90 giorni dal trasferimento nella nuova sede, l'iscrizione nel ruolo della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato nella cui provincia intende esercitare la propria attività, e dare comunicazione di tale richiesta alla Commissione presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato della provincia da cui proviene.

La Commissione competente provvederà a chiedere alla Commissione della provincia di provenienza la relativa documentazione.

In costanza di posizione giuridica soggettiva la Commissione concederà l'iscrizione e richiederà la cancellazione dell'istante dal ruolo di provenienza.

Art. 9.

Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita una Commissione centrale per decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni provinciali.

La Commissione centrale è nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dura in carica quattro anni.

Essa è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la presiede;
- b) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
- c) un rappresentante del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;
- d) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
- e) tre rappresentanti effettivi e tre supplenti eletti dalle organizzazioni di categoria

dei concessionari, maggiormente rappresentative;

f) un rappresentante dell'ACI.

Alla segreteria della Commissione centrale è addetto personale in servizio presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 10.

Le decisioni della Commissione centrale devono essere adottate entro 60 giorni dal deposito del ricorso e sono atti definitivi.

Art. 11.

La Commissione provinciale adotta il provvedimento di cancellazione nei confronti del concessionario:

a) d'ufficio, o su ricorso di altro iscritto, quando viene a mancare uno dei requisiti stabiliti dall'articolo 3;

b) a richiesta dell'interessato.

Nel caso di cancellazione d'ufficio, o su ricorso di altro iscritto, la Commissione invita l'interessato a presentare le proprie deduzioni entro 15 giorni dalla richiesta; quindi, udite le osservazioni dell'interessato, adotta provvedimento motivato e lo notifica entro 15 giorni all'interessato stesso.

Questi, nei 30 giorni successivi alla notifica, può ricorrere alla Commissione centrale di cui all'articolo 9.

Trascorso tale termine senza che sia stato presentato ricorso il provvedimento di cancellazione sarà considerato definitivo.

Il ricorso non sospende l'efficacia del provvedimento, ma la Commissione centrale, può, per gravi motivi, concedere tale sospensione.

Nel caso di cancellazione a richiesta dell'interessato, il provvedimento di cancellazione potrà essere revocato ove l'interessato lo richieda successivamente.

Art. 12.

L'esercizio dell'attività di concessionario nonchè l'iscrizione al ruolo è libera ed è aperta a tutti i cittadini italiani che posseggono i requisiti indicati negli articoli 1 e 3 della presente legge.

L'esercizio dell'attività di concessionario senza l'iscrizione al ruolo di cui alla presente legge, importa d'ufficio le seguenti sanzioni:

- a) la revoca dell'autorizzazione all'apertura di un esercizio di vendita per il periodo di due anni;
- b) la cancellazione d'ufficio dal registro degli esercenti il commercio per il periodo di due anni;
- c) la nullità del contratto di concessione eventualmente stipulato;
- d) l'ammenda da lire 2 milioni a lire 5 milioni.

Art. 13.

Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge sono punite con l'ammenda fino a lire 300 mila.

Art. 14.

Nella prima applicazione della presente legge vengono iscritti di diritto nel ruolo di cui all'articolo 1 tutti coloro che sono intestatari di un contratto di concessione regolarmente registrato e che esercitano di fatto tale attività al momento dell'entrata in vigore della presente legge, purchè siano in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3.

Art. 15.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanerà il regolamento di esecuzione della presente legge entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.